

Ammessi i delegati interni. Rispondono al titolare del trattamento

Sì a delegati interni alle aziende e alle pubbliche amministrazioni; consenso valido del quattordicenne per i servizi in rete; revisione delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili: sono queste alcune delle disposizioni dello schema di decreto legislativo di armonizzazione della legislazione interna al regolamento europeo sulla protezione dei dati (n. 2016/679). Lo schema di decreto ripercorre sia istituti relativi ai principi del trattamento sia aspetti relativi a settori specifici. Vediamo alcune delle novità in vista. Delegati interni. Lo schema di decreto si occupa dell'organizzazione interna e scrive che il titolare del trattamento possa prevedere, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate che operano sotto la loro autorità. Una delega interna servirà a creare centri interni di imputazione di attività. La norma ricorda i responsabili interni di trattamento, che non sono previsti dal regolamento europeo sulla privacy. Minori. Il regolamento europeo 2016/679 lascia ai legislatori nazionali la disciplina del consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione. Lo schema di decreto in commento prevede che possa esprimere il consenso al trattamento di propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione il minore che ha compiuto i 14 anni. Invece, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, sarà lecito a condizione che il consenso sia prestato o autorizzato da chi esercita responsabilità genitoriale. Dati sensibili. Per il trattamento dei dati sensibili, il Codice della privacy prevede le autorizzazioni generali del Garante (in scadenza al 24 maggio 2018). Per poter trattare i dati sensibili, un'impresa deve, di regola, non solo avere il consenso dell'interessato, ma deve anche rispettare le prescrizioni delle autorizzazioni del Garante. Il regolamento europeo generale (con le altre da quella per i minori) si occupa di come il titolare del trattamento deve ottenere il consenso all'offerta di servizi della società dell'informazione. La scelta di designare il minore di età inferiore ai 14 anni, è un'innovazione che ha come obiettivo quello di garantire la protezione dei dati personali del minore. Il titolare del trattamento deve ottenere il consenso del minore o dell'autorità genitoriale, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni.

18 Lunedì 9 aprile 2018 **IMPRESA** ItaliaOggi7

Oblazione di violazioni ante 25/5/2018 nel dlgs di riordino al regolamento Ue n. 2016/679

Privacy, vecchi illeciti scontati

Si potrà conciliare versando 2/5 delle sanzioni minime

Violazione	Sanzione	Oblazione
Omissione/Inadempimento informativo	Da 6 mila euro a 30 mila euro	Euro 2.400
Violazione misure minime	Da 10 mila euro a 120 mila euro	Euro 4.000
Trattamento illecito di dati	Da 10 mila euro a 120 mila euro	Euro 4.000
Omissione informazione o modifica del Garante	Da 30 mila euro a 60 mila euro	Euro 4.000
Violazione in materia di conservazione dei dati di traffico	Da 10 mila euro a 50 mila euro	Euro 4.000
Inosservanza dei provvedimenti del Garante di protezione dei dati personali	Da 30 mila euro a 180 mila euro	Euro 12.000

Alcune violazioni obblazionabili

La nuova normativa ammonta le sanzioni amministrative, con l'eccezione di quelle di natura contrattuale, e cioè a quelle previste dall'articolo 83 del regolamento Ue, introdotte in materia di obblazionabilità di alcune violazioni, in particolare quelle relative al consenso del minore e alla sicurezza dei dati. Il Garante ha stabilito che il titolare del trattamento deve ottenere il consenso del minore o dell'autorità genitoriale, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni.

Ammessi i delegati interni. Rispondono al titolare del trattamento

Lo schema di decreto si occupa dell'organizzazione interna e scrive che il titolare del trattamento possa prevedere, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate che operano sotto la loro autorità. Una delega interna servirà a creare centri interni di imputazione di attività. La norma ricorda i responsabili interni di trattamento, che non sono previsti dal regolamento europeo sulla privacy. Minori. Il regolamento europeo 2016/679 lascia ai legislatori nazionali la disciplina del consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione. Lo schema di decreto in commento prevede che possa esprimere il consenso al trattamento di propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione il minore che ha compiuto i 14 anni. Invece, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, sarà lecito a condizione che il consenso sia prestato o autorizzato da chi esercita responsabilità genitoriale. Dati sensibili. Per il trattamento dei dati sensibili, il Codice della privacy prevede le autorizzazioni generali del Garante (in scadenza al 24 maggio 2018). Per poter trattare i dati sensibili, un'impresa deve, di regola, non solo avere il consenso dell'interessato, ma deve anche rispettare le prescrizioni delle autorizzazioni del Garante. Il regolamento europeo generale (con le altre da quella per i minori) si occupa di come il titolare del trattamento deve ottenere il consenso all'offerta di servizi della società dell'informazione. La scelta di designare il minore di età inferiore ai 14 anni, è un'innovazione che ha come obiettivo quello di garantire la protezione dei dati personali del minore. Il titolare del trattamento deve ottenere il consenso del minore o dell'autorità genitoriale, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni, o del minore stesso se ha compiuto i 14 anni.

delle autorizzazioni del Garante. Ci sono nove autorizzazioni generali (tra le altre da quella per i datori di lavoro a quella per i professionisti). Quale sarà la loro sorte? La bozza di decreto legislativo di armonizzazione al regolamento Ue 2016/679 affida al Garante il compito di adottare, entro 90 giorni dal 25 maggio 2018, un provvedimento di carattere generale per l'individuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo Regolamento europeo e, se occorre, per provvedere al loro aggiornamento. Il provvedimento sarà adottato all'esito di procedimento di consultazione pubblica. Le autorizzazioni generali che saranno state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento richiamate e anche quelle in relazione alle quali non sia stato adottato il provvedimento cesseranno di produrre effetti il novantesimo giorno successivo alla data del 25 maggio 2018. Rischi specifici. Lo schema di decreto legislativo si occupa dei trattamenti che presentano rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Lo stesso decreto assegna al Garante l'incombenza di adottare provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, con i quali prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. Nel frattempo? Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali, i trattamenti, già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, o nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.